

	PROCEDURA GESTIONALE		
	VR-02	Valutazione requisiti professionali	Rev 02

**VALUTAZIONE REQUISITI PROFESSIONALI:
“COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI”**

Tabella delle Revisioni della Procedura “VR-02” e descrizione delle modifiche apportate.

La revisione ultima della procedura “VR-02”, riportata in tabella, sostituisce integralmente quanto richiamato e descritto nelle precedenti revisioni del documento stesso. Le revisioni superate sono da considerarsi nulle.

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione della modifica</i>	<i>Elaborato</i>	<i>Verificato</i>	<i>Approvato ed Emesso</i>
00	14-04-2015	Emissione	R.Q.	SEGRETARIO GENERALE	PRESIDENTE
01	05-09-2016	Riferimenti normativi	R.Q.	SEGRETARIO GENERALE	PRESIDENTE
02	26-05-2025	Riferimenti normativi	R.Q.	SEGRETARIO GENERALE	PRESIDENTE

INDICE GENERALE

Tabella delle Revisioni della procedura	<i>pag.</i>	1
Indice della procedura	"	2
1. Scopo e campo di applicazione	"	3
2. Riferimenti normativi	"	3
3. Profilo professionale e competenze	"	3
4. Istruzione e formazione	"	3
5. Valutazione dei requisiti professionali	"	4
6. Attestazione	"	4
6.1 Rilascio attestazione e iscrizione nell'elenco dell'associazione	"	4
7. Aggiornamento professionale	"	4
8. Durata, rinnovo e mantenimento	"	4
9. Obblighi dell'associato	"	5

 ANEA S Associazione Nazionale Esperti ed Addetti della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	PROCEDURA GESTIONALE		
	VR-02	Valutazione requisiti professionali	Rev 02

1. Scopo e Campo di Applicazione

Questa procedura definisce i criteri di qualificazione della figura del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

2. Riferimenti normativi

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
- D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
- Statuto, codice etico e di condotta

3. Profilo professionale e competenze

Il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori è un professionista in possesso di almeno uno dei criteri previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., che ha il compito di coordinare e gestire la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 s.m.i..

Il coordinatore in fase di progettazione è una figura chiave, che si trova nella posizione intermedia, tra i committenti e i progettisti, al quale spetta la prima e indispensabile pianificazione e organizzazione della sicurezza in cantiere, mentre il coordinatore in fase di esecuzione è una figura chiave, che si trova nella posizione intermedia, tra i committenti e le imprese sul campo, ai quali spetta il coordinamento nonché la verifica dell'attuazione delle specifiche misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel cantiere.

Il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori è una figura con ruoli distinti e paralleli che possono essere ricoperti anche da due professionisti differenti.

4. Istruzione e formazione

I criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, fermi restando eventuali ulteriori requisiti previsti, in casi specifici, dalla normativa vigente e con riserva di individuare requisiti aggiuntivi per qualificare la figura del coordinatore.

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, o titolo equiparato nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

	PROCEDURA GESTIONALE		
	VR-02	Valutazione requisiti professionali	Rev 02

I coordinatori, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dai soggetti formatori previsti dalle normative vigenti. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 e successivo correttivo D.Lgs. 106/09. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi effettuati devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV del D.Lgs. 81/08 s.m.i..

L'attestato non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV del D.Lgs. 81/08 s.m.i., o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV del D.Lgs. 81/08 s.m.i.. L'attestato inoltre non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Valutazione dei requisiti professionali

I criteri di valutazione dei titoli e della documentazione necessaria per qualificare la figura del coordinatore, individuati al punto 4 della presente procedura, saranno analizzati da apposita commissione i cui membri sono in possesso di specifiche capacità professionali in base agli ambiti di competenza. A completamento dell'iter di valutazione dei requisiti professionali, la commissione potrà inoltre richiedere un eventuale colloquio in presenza o a distanza.

6. Attestazione

6.1 Rilascio di attestazione e iscrizione nell'elenco dell'associazione

Se la valutazione dei requisiti professionali avrà esito positivo, e solo dopo il pagamento del contributo annuale specifico, l'associazione:

- inserirà il professionista nel proprio elenco nazionale relativo alla specifica qualifica richiesta, aggiornato annualmente e pubblicato sul sito internet dell'associazione;
- rilascerà l'attestazione ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, la cui validità è annuale a partire dalla data di emissione.
- rilascerà una tessera personale in cui sono riportati i dati anagrafici del professionista, il numero di iscrizione all'associazione e la relativa attività professionale.

Inoltre su richiesta verrà consegnato un timbro riportante oltre al nome dell'associazione, il nominativo del socio, il numero di iscrizione e l'attività professionale.

7. Aggiornamento professionale

E' previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuarsi anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari così come previsto dall'allegato XIV del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

8. Durata, rinnovo e mantenimento

La durata dell'iscrizione nell'elenco dell'associazione ANEAS è annuale a decorrere dal giorno dell'iscrizione.

	PROCEDURA GESTIONALE		
	VR-02	Valutazione requisiti professionali	Rev 02

L'iscrizione si rinnova automaticamente salvo che l'iscritto:

- decida di rinunciare al rinnovo
- non versi la quota di rinnovo
- non si attiene a quanto riportato nello statuto, codice etico e di condotta
- non documenti l'aggiornamento professionale

9. Obblighi dell'associato

L'associazione professionale al fine della tutela del consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità, autorizza i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 4 del 14/01/2013, osservando anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. L'associato inoltre informa i propri clienti sulle modalità di accesso allo sportello di garanzia dell'ANEAS, riferimento per il cittadino consumatore ai sensi dell'art. 2 co. 4 della legge n. 4 del 14/01/2013, nonché dell'eventuale possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale.

Infine l'associato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nello statuto, codice etico e di condotta, nelle procedure e regolamenti interni dell'associazione ANEAS. Per quanto non espressamente previsto l'associato dovrà fare riferimento alle vigenti leggi.